

FORMAZIONE CONTINUA – ADEMPIMENTI

Con l'anno 2010 matura il primo triennio di valutazione degli obblighi formativi per gli Avvocati iscritti in data anteriore al 1.1.2008.

Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti, il Consiglio, con delibera 16.12.2009, ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento sulla formazione continua; in particolare è stato radicalmente rivisto l'Art. 4 in tema di attività formativa individuale, ora strutturato in maniera tale da consentire a ciascun iscritto di identificare immediatamente la tipologia dell'attività individuale e la conseguente attribuzione dei crediti, senza necessità di preventive richieste e/o autorizzazioni da parte del Consiglio.

E' stato sensibilmente rivisto, per maggiore chiarezza, anche il testo dell'art. 7, in tema di esoneri.

ADEMPIMENTI

Gli adempimenti sono ridotti al minimo indispensabile, e precisamente:

A) Adempimenti ordinari:

- al termine del triennio, ogni iscritto annoterà in ordine cronologico, sull'apposito modello (uno o più) di autocertificazione, gli eventi cui ha partecipato e/o le attività individuali da lui compiute, indicando per ciascuno il numero dei crediti conseguiti (Sezione 1-A e 1-B);
- procederà analogamente ad annotare gli eventi nelle materie deontologiche e ordinamentali (Sezione 2);
- allegherà al modello di autocertificazione sottoscritto gli attestati di frequenza, o i documenti che comunque attestino la partecipazione agli eventi e/o lo svolgimento delle attività individuali;
- conserverà presso il proprio studio la documentazione come sopra formata, a disposizione del Consiglio per le eventuali verifiche.

B) Adempimenti in caso di esonero:

- gli iscritti che hanno ottenuto l'**esonero parziale** riporteranno nel modello di autocertificazione, oltre alle indicazioni di cui sopra sub A) per l'eventuale attività formativa svolta, anche gli estremi del provvedimento di esonero, ivi compreso l'arco temporale cui esso si applica;
- gli iscritti che hanno ottenuto l'**esonero totale** non sono tenuti, ovviamente, ad alcun adempimento.

Nulla dovrà essere inviato al Consiglio.

Si ricorda che:

- per il primo triennio devono essere conseguiti non meno di cinque crediti per anno per la formazione generale;
- ancora per il primo triennio devono essere conseguiti non meno di quindici crediti nell'ambito del triennio nelle materie deontologiche e ordinamentali;
- i crediti conseguiti fra il settembre 2007 ed il 31.12.2007 sono computati per l'anno 2008;
- per gli esoneri parziali già concessi, l'iscritto dovrà, alla scadenza, osservare le disposizioni del nuovo testo dell'art. 7.